


AGENZIA PROVINCIALE PER
LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 2375 di data 19 settembre 2008, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell'Accordo concernente il rinnovo del CCPL del comparto Ricerca per il quadriennio giuridico 2006/2009 e bienni economici 2006-2007 e 2008-2009, il giorno 23/09/2008, l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:


dott. Aldo Duca - presidente


dott. Silvio Fedrigotti - componente


prof. Mario Pederzoli - componente



e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

 Claudia Lora, CGU del Trentino
 Maurizio Lenzini, per la C.G.I.L. - Funzione pubblica

 Maurizio Lenzini, per la C.I.S.L. FPS

 Sergio Bortol, per la U.I.L. FPL - Enti locali

hanno sottoscritto il testo concordato dell'Accordo concernente il rinnovo del CCPL del comparto Ricerca per il quadriennio giuridico 2006/2009 e bienni economici 2006-2007 e 2008-2009.

ACCORDO CONCERNENTE IL RINNOVO DEL CCPL DEL COMPARTO RICERCA PER IL QUADRIENNIO GIURIDICO 2006/2009 E BIENNI ECONOMICI 2006-2007 E 2008-2009.

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1
Campo di applicazione**

1. Il presente accordo si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato (fermo restando quanto previsto dal c. 5 dell'art. 19) appartenente al comparto Ricerca, così come definito dall'art. 5 del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg..
2. Le disposizioni riguardanti il personale ricercatore sono riferite sia al personale con qualifica di ricercatore che al personale con qualifica di tecnologo.

**Art. 2
Decorrenza, durata, tempi e procedure di applicazione del contratto**

1. Il presente accordo concerne i bienni economici 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2007 e 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009 e alcune norme di modifica del testo coordinato e modificativo del CCPL 2002-2005 del personale del Comparto Ricerca di data 15 novembre 2005, di seguito denominato CCPL. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione, salvo diversa previsione da parte di singole norme.

**TITOLO II
RETRIBUZIONE**

**CAPO I
INCREMENTI DEL BIENNIO ECONOMICO 2006/2007**

**Art. 3
Aumenti della retribuzione fondamentale**

1. Gli stipendi tabellari previsti all'1.1.2005 dalla Tabella C) allegata all'accordo per la chiusura dei bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 del personale del Comparto Ricerca sottoscritto in data 22 settembre 2008, sono incrementati, a decorrere dall'1.1.2006 e dall'1.1.2007, delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nella tabella 1) allegata al presente CCPL.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below.

2. Per effetto degli incrementi derivanti dal comma 1, le posizioni stipendiali sono determinate, con decorrenza 1.1.2007, nelle misure indicate nella tabella 3) allegata al presente accordo.

3. Con effetto dall'1 gennaio 2006, la misura dell'indennità integrativa speciale è rideterminata negli importi indicati nella tabella 3).

Art. 4
Effetti nuovi stipendi
biennio economico 2006/2007

1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza della parte economica del presente contratto 2006-2007, gli incrementi di cui all'art. 3 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi ivi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

2. Salvo diversa espressa previsione, gli incrementi di cui all'art. 3 hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo.

3. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto e sull'indennità premio di fine servizio, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

CAPO II
INCREMENTI DEL BIENNIO ECONOMICO 2008/2009

Art. 5
Aumenti della retribuzione fondamentale

1. Gli stipendi tabellari previsti all'1 gennaio 2007 dalla tabella 3) Allegata al presente CCPL sono incrementati con decorrenza dall'1.1.2008, dall'1.7.2008 e dall'1.1.2009 delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nella tabella 1) allegata al presente CCPL.

2. Per effetto degli incrementi derivanti dal comma 1, le posizioni stipendiali sono determinate, con decorrenza 1.1.2009, nelle misure indicate nella tabella 3) allegata al presente CCPL.



Art. 6
Effetti nuovi stipendi
per il biennio contrattuale 2008-2009

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente CCPL per il biennio contrattuale 2008-2009 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto e sull'indennità premio di fine servizio, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Salvo diversa espressa previsione, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente CCPL per il biennio economico 2008-2009 hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo. Sono comunque fatti salvi eventuali compensi in essere di maggior favore.

CAPO III
PASSAGGI DI FASCIA STIPENDIALE
E TRATTAMENTO ACCESSORIO

Art. 7
Indennità di valorizzazione professionale

1. L'indennità di valorizzazione professionale spettante ai livelli professionali R1, R2 e R3 nella misura prevista dalla Tabella A), colonna C), allegata al CCPL 2002-2005 di data 15 novembre 2005 è incrementata delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nella tabella 2) allegata al presente CCPL, alle scadenze ivi previste.

2. Per effetto degli incrementi stabiliti al comma 1, l'indennità di valorizzazione professionale è rideterminata nelle misure annue lorde indicate nell'allegata Tabella 2), alle scadenze ivi previste.

Art. 8
Passaggi di fascia stipendiale

1. I passaggi di fascia stipendiale all'interno dei tre livelli di ricercatore e di tecnologo continuano ad avvenire secondo la vigente normativa contrattuale. Con cadenza annuale a partire dall'anno 2008, la Provincia autonoma di Trento, d'intesa con le Fondazioni e previa informazione alle OOSS cui può seguire la fase della concertazione, può disporre che una quota di personale non superiore al 10%, elevabile in sede di prima applicazione, in base a criteri di merito, fruisca di una riduzione dei tempi di permanenza in misura non superiore al 50% al fine del passaggio alla fascia successiva. Tali passaggi possono avvenire per una sola volta durante la permanenza in ciascun livello.

Handwritten signatures and initials:
A long arrow pointing right, followed by several sets of initials and signatures, including what appears to be 'G', 'M', and 'J'.
3

Art. 9
Indennità di coordinamento

1. In relazione agli incarichi di coordinamento organizzativo e/o professionale attribuiti al personale destinatario del presente CCPL messo a disposizione delle Fondazioni, d'intesa tra la Provincia e le Fondazioni stesse sono definite misure e modalità di attribuzione omogenee con il personale alle dirette dipendenze, tenuto conto delle relative specificità contrattuali. Con successivo accordo decentrato saranno individuate modalità, criteri e limiti di attribuzione dell'indennità di cui al presente articolo.

2. A decorrere dal 1° giorno del sesto mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo sono abrogati gli artt. 80, 82 e 83 del CCPL 2002-2005 di data 15 novembre 2005.

TITOLO III
SVILUPPO PROFESSIONALE E SVOLGIMENTO DI INCARICHI

Art. 10
Opportunità di sviluppo professionale

1. Il profilo dei ricercatori è articolato su tre livelli, denominati:
Ricercatore IIIa fascia – liv. R3
Ricercatore IIa fascia – liv. R2
Ricercatore Ia fascia – liv. R1

2. Il profilo dei tecnologi è articolato su tre livelli, denominati:
Tecnologo IIIa fascia – liv. T3
Tecnologo IIa fascia – liv. T2
Tecnologo Ia fascia – liv. T1

3. L'accesso alla II^a e alla III^a fascia del profilo di ricercatore e tecnologo, con provenienza dal livello immediatamente inferiore, avviene attraverso procedure selettive, affidate ad apposite Commissioni esaminatrici, finalizzate all'accertamento del merito scientifico ovvero tecnologico, attivate all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo, a seguito di specifica intesa tra le Fondazioni e la Provincia autonoma di Trento valutate le esigenze organizzative.

4. Gli effetti giuridici ed economici delle selezioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; i requisiti utili alla valutazione del presente articolo devono essere posseduti alla stessa data.

5. Dall'entrata in vigore del presente accordo si intendono disapplicate le disposizioni di cui all'Allegato C) al CCPL di data 15 novembre 2005 relativamente all'accesso dall'esterno.

Handwritten signatures and initials:
A large signature on the left, followed by several initials and a small number '4' at the bottom right.

**TITOLO IV
DISPOSIZIONI VARIE**

Art. 11

Accesso al regime ad impegno ridotto

1. Al comma 3 dell'art. 32 (Accesso al regime ad impegno ridotto) del CCPL di data 15 novembre 2005 la percentuale "3%" è sostituita dalla percentuale "6%".
2. Al comma 4 dell'art. 32 (Accesso al regime ad impegno ridotto) del CCPL di data 15 novembre 2005 la percentuale "8%" è sostituita dalla percentuale "15%".

Art. 12

Orario di lavoro del ricercatore ad impegno orario ridotto

1. Al comma 1 dell'art. 33 (Orario di lavoro del ricercatore ad impegno orario ridotto) del CCPL di data 15 novembre 2005 le parole "24 ore" sono sostituite dalle parole "30 ore".

Art. 13

Orario di lavoro

1. All'art. 35 (Orario di lavoro) del testo coordinato e modificativo del CCPL 2002-2005 del Comparto Ricerca di data 15 novembre 2005, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
"2bis. Previa intesa tra le Fondazioni e la Provincia, al personale destinatario del presente CCPL possono essere estese le modalità di controllo della presenza in servizio già in essere per il personale alle dirette dipendenze delle Fondazioni."

Art. 14

Viaggi all'estero

1. Previa intesa tra le Fondazioni e la Provincia autonoma di Trento, possono essere definite modalità semplificate di rendicontazione e documentazione delle spese sostenute da parte del personale ricercatore/tecnologo in occasione di viaggi all'estero, ivi inclusa la possibilità di forfetizzazione delle stesse nei casi di oggettiva difficoltà a produrre adeguata documentazione.

Art. 15

**Personale in servizio presso
Strutture amministrative della P.a.T**

1. Al personale di cui all'art. 1, in servizio presso strutture amministrative della Provincia autonoma di Trento, possono essere attribuite integrazioni retributive temporanee, entro i limiti massimi previsti dai CCPL nel tempo vigenti relativi al personale delle diverse aree negoziali del Comparto Autonomie locali, e secondo le corrispondenze di seguito individuate, nelle misure stabilite dalla Giunta provinciale tenuto conto degli specifici compiti ed incarichi attribuiti:

- ricercatore/tecnologo di 1^a fascia – area negoziale personale con qualifica di direttore della P.a.T;



- ricercatore/tecnologo di II^a e III^a fascia – area negoziale personale con qualifica di dirigente della P.a.T.

Art. 16
Riammissione in servizio

1. Il personale appartenente al Comparto Ricerca e riammesso in servizio ai sensi dell'art. 13, comma 2 bis, della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14, è inquadrato nella categoria D, livello evoluto, del personale del Comparto Autonomie locali; allo stesso personale è attribuita la posizione economica che comporti la determinazione dell'assegno personale non riassorbibile e rivalutabile di cui al successivo comma 2 nella misura il più ridotta possibile.
2. L'eventuale differenza tra il trattamento economico fondamentale in godimento nella qualifica di ricercatore all'atto delle dimissioni dalla Provincia o dagli enti funzionali e il trattamento economico attribuito ai sensi del comma 1 è conservata a titolo di assegno personale non riassorbibile e rivalutabile con la dinamica futura del trattamento fondamentale.
3. Gli effetti del presente articolo decorrono dalla data di attivazione delle Fondazioni.

Art. 17
**Contrattazione decentrata per il personale
messo a disposizione delle Fondazioni**

1. I rappresentanti delle Fondazioni e il Dipartimento della Provincia autonoma di Trento competente in materia di personale, con il coinvolgimento, qualora necessario, del dipartimento competente in materia di ricerca, costituiscono la delegazione trattante per l'effettuazione della contrattazione decentrata per il personale messo a disposizione delle Fondazioni, relativamente agli istituti contrattuali che la prevedono. In particolare l'accordo decentrato in materia di utilizzo del fondo di produttività potrà attingere alle risorse presenti presso la Fondazione nella misura concordata fra la Provincia e le Fondazioni stesse, fermo restando quanto previsto nell'ambito del comparto Ricerca e del CCPL vigente per il personale delle Fondazioni.
2. L'accordo decentrato di cui al comma 1 può prevedere anche modalità di verifica della produttività omogenee rispetto a tutto il personale che opera presso le Fondazioni.

TITOLO V
NORME FINALI

Art. 18
Norma di salvaguardia

1. Gli incrementi derivanti da questo CCPL sono riassorbiti, nel loro ammontare complessivo, in quelli, se più favorevoli, che saranno previsti dal corrispondente CCNL per i bienni economici 2006-2007 e 2008-2009, tenuto altresì conto delle decorrenze rispettivamente previste.

CS
fi
NS
6

2. Le parti si impegnano a riaprire la trattativa sulla parte giuridica del CCPL per il quadriennio 2006/2009 qualora si manifestino necessità di variazione della disciplina vigente.

Art. 19 **Norma finale**


1. Per quanto non innovato dal presente CCPL, continuano a trovare applicazione le norme di cui al C.C.P.L. di data 15 novembre 2005 fatto salvo quanto previsto nei commi che seguono.

2. Dalla data di sottoscrizione del presente CCPL al personale ricercatore/tecnologo si applicano, per gli istituti contrattuali di seguito indicati, le disposizioni previste in materia per il personale del Comparto Autonomie locali della PaT e di fianco indicate:

incarichi aggiuntivi	art. 23 Accordo Comparto Autonomie locali di data 20.4.2007;
trattamento di fine rapporto e previdenza complementare	Allegato E/9 CCPL Comparto Autonomie locali di data 20.10.2003, come modificato dall'Allegato B) Accordo di data 20.4.2007 e dall'art. 44 CCPL di data 22 settembre 2008;
diritto allo studio	art. 22 Accordo Comparto Autonomie locali di data 20.4.2007;
regolamentazione dei viaggi di missione	Allegato E/8 CCPL Comparto Autonomie locali di data 20.10.2003 come modificato con l'art. 30, c. 1, Accordo di data 20.4.2007 e con l'art. 48 CCPL di data 22 settembre 2008;
permessi legge 104/1992	c. 6 dell'art. 43 CCPL Comparto Autonomie locali di data 20.10.2003 come sostituito dall'art. 19 CCPL di data 22 settembre 2008;
tutela della maternità	comma 4 bis art. 45 CCPL 20.10.2003 come introdotto dall'art. 20 CCPL di data 22 settembre 2008 – commi 8, 9, 11 e 13 dell'art. 45 CCPL 20.10.2003, come modificati dall'art. 20 CCPL di data 22 settembre 2008, in sostituzione della disciplina contenuta nei medesimi commi dell'art. 42 del CCPL Comparto Ricerca di data 15 novembre 2005.

3. In applicazione dell'art. 1, comma 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per l'anno 2006) è abrogato l'art. 52 (Spese di cura) del CCPL 2002-2005 di data 15 novembre 2005 con decorrenza 1 gennaio 2009.

4. Sono fatti salvi i trattamenti economici conservati o attribuiti dalle Fondazioni, a decorrere dall'1 marzo 2007, in relazione a specifici compiti ed incarichi attribuiti, limitatamente alla durata degli stessi.



5. Le disposizioni del presente accordo e del C.C.P.L. di data 15 novembre 2005 continuano a trovare applicazione ai contratti di lavoro a tempo determinato, cui sono subentrate o subentrano le Fondazioni, fino alla loro scadenza.

dm

fm

cm

q

nr

8

fy

PERSONALE DEL COMPARTO RICERCA - AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI
BIENNIO ECONOMICO 2006 - 2007 E BIENNIO ECONOMICO 2008 - 2009
(Importi da corrispondere per 13 mensilità)

Ricerca III ^a fascia - liv. R3		BIENNIO ECONOMICO 2006-2007			BIENNIO ECONOMICO 2008-2009		
Fascia stipendiale	Anzianità	Aumento mensile lordo dec. 1.1.2006	Aumento mensile lordo dec. 1.1.2007 (riass. prec. aumento)	Aumento mensile lordo dec. 1.1.2008	Aumento mensile lordo dec. 1.7.2008 (riass. prec. aumento)	Aumento mensile lordo dec. 1.1.2009 (riass. prec. aumenti)	
I	da 0 a 3	85,36	165,09	65,90	117,15	197,02	
II	da 4 a 7	94,08	181,95	72,63	129,11	217,13	
III	da 8 a 12	103,12	199,43	79,61	141,52	239,01	
IV	da 13 a 16	112,10	216,81	86,54	153,85	258,74	
V	da 17 a 22	128,46	248,45	99,17	178,30	296,51	
VI	da 23 a 30	140,83	272,37	106,72	193,27	325,04	
VII	da 31 in poi	156,85	303,36	121,09	215,27	362,03	
Ricerca II ^a fascia - liv. R2		BIENNIO ECONOMICO 2006-2007			BIENNIO ECONOMICO 2008-2009		
Fascia stipendiale	Anzianità	Aumento mensile lordo dec. 1.1.2006	Aumento mensile lordo dec. 1.1.2007 (riass. prec. aumento)	Aumento mensile lordo dec. 1.1.2008	Aumento mensile lordo dec. 1.7.2008 (riass. prec. aumento)	Aumento mensile lordo dec. 1.1.2009 (riass. prec. aumenti)	
I	da 0 a 3	66,00	127,65	50,95	90,58	152,34	
II	da 4 a 7	72,35	139,94	55,86	99,30	167,00	
III	da 8 a 12	78,79	152,39	60,83	108,14	181,87	
IV	da 13 a 16	85,22	164,83	65,79	116,96	195,71	
V	da 17 a 22	96,04	185,74	74,14	131,80	221,66	
VI	da 23 a 30	104,95	209,00	81,03	144,05	242,26	
VII	da 31 in poi	116,39	225,11	89,86	159,74	268,65	
Ricerca I ^a fascia - liv. R1		BIENNIO ECONOMICO 2006-2007			BIENNIO ECONOMICO 2008-2009		
Fascia stipendiale	Anzianità	Aumento mensile lordo dec. 1.1.2006	Aumento mensile lordo dec. 1.1.2007 (riass. prec. aumento)	Aumento mensile lordo dec. 1.1.2008	Aumento mensile lordo dec. 1.7.2008 (riass. prec. aumento)	Aumento mensile lordo dec. 1.1.2009 (riass. prec. aumenti)	
I	da 0 a 3	51,25	99,13	39,57	70,34	118,30	
II	da 4 a 7	55,75	107,83	43,04	76,52	128,68	
III	da 8 a 12	60,35	116,72	46,59	82,82	139,29	
IV	da 13 a 16	64,88	125,49	50,09	89,05	149,76	
V	da 17 a 22	73,05	141,29	56,40	100,26	168,62	
VI	da 23 a 30	79,41	153,58	61,31	108,98	183,29	
VII	da 31 in poi	87,56	169,34	67,59	120,15	202,09	
Ricerca RS		ASSEGNO STIPENDIALE Aumento mensile lordo dec. 1.1.2007 (riass. prec. aumento)		ASSEGNO STIPENDIALE Aumento mensile lordo dec. 1.1.2008 (riass. prec. aumento)		ASSEGNO STIPENDIALE Aumento mensile lordo dec. 1.1.2009 (riass. prec. aumenti)	
		12,22	40,18	48,00	76,00	116,00	
		6,16	78,00	48,00	76,00	116,00	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

**PERSONALE DEL COMPARTO RICERCA - AUMENTI INDENNITA' DI VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE
BIENNIO ECONOMICO 2006 - 2007 E BIENNIO ECONOMICO 2008-2009**
(Importi da corrispondere per 13 mensilità)

Ricerca III ^a fascia - liv. R3			BIENNIO ECONOMICO 2006-2007			BIENNIO ECONOMICO 2008-2009		
Fascia stipendiale	Anzianità	Indennità di valorizzazione professionale dec. 1.1.2003	Aumento mensile lordo dec. 1.1.2007 (riass. prec. aumento)	Indennità di valorizzazione professionale dec. 1.1.2007	Aumento mensile lordo dec. 1.1.2008	Aumento mensile lordo dec. 1.7.2008 (riass. prec. aumento)	Aumento mensile lordo dec. 1.1.2009 e a regime (riass. prec. aumento)	Indennità di valorizzazione professionale dec. 1.1.2009
I	da 0 a 3	1.431,62	5,97	1.576,36	2,24	3,97	6,69	1.658,58
II	da 4 a 7	1.431,62	5,97	1.576,36	2,24	3,97	6,69	1.658,58
III	da 8 a 12	1.431,62	5,97	1.576,36	2,24	3,97	6,69	1.658,58
IV	da 13 a 16	1.431,62	5,97	1.576,36	2,24	3,97	6,69	1.658,58
V	da 17 a 22	1.431,62	5,97	1.576,36	2,24	3,97	6,69	1.658,58
VI	da 23 a 30	1.431,62	5,97	1.576,36	2,24	3,97	6,69	1.658,58
VII	da 31 in poi	1.431,62	5,97	1.576,36	2,24	3,97	6,69	1.658,58
Ricerca I ^a fascia - liv. R2			BIENNIO ECONOMICO 2006-2007			BIENNIO ECONOMICO 2008-2009		
Fascia stipendiale	Anzianità	Indennità di valorizzazione professionale dec. 1.1.2003	Aumento mensile lordo dec. 1.1.2007 (riass. prec. aumento)	Indennità di valorizzazione professionale dec. 1.1.2007	Aumento mensile lordo dec. 1.1.2008	Aumento mensile lordo dec. 1.7.2008 (riass. prec. aumento)	Aumento mensile lordo dec. 1.1.2009 e a regime (riass. prec. aumento)	Indennità di valorizzazione professionale dec. 1.1.2009
I	da 0 a 3	1.213,67	5,06	1.338,08	1,90	3,37	5,67	1.406,08
II	da 4 a 7	1.213,67	5,06	1.338,08	1,90	3,37	5,67	1.406,08
III	da 8 a 12	1.213,67	5,06	1.338,08	1,90	3,37	5,67	1.406,08
IV	da 13 a 16	1.213,67	5,06	1.338,08	1,90	3,37	5,67	1.406,08
V	da 17 a 22	1.213,67	5,06	1.338,08	1,90	3,37	5,67	1.406,08
VI	da 23 a 30	1.213,67	5,06	1.338,08	1,90	3,37	5,67	1.406,08
VII	da 31 in poi	1.213,67	5,06	1.338,08	1,90	3,37	5,67	1.406,08
Ricerca I ^a fascia - liv. R1			BIENNIO ECONOMICO 2006-2007			BIENNIO ECONOMICO 2008-2009		
Fascia stipendiale	Anzianità	Indennità di valorizzazione professionale dec. 1.1.2003	Aumento mensile lordo dec. 1.1.2007 (riass. prec. aumento)	Indennità di valorizzazione professionale dec. 1.1.2007	Aumento mensile lordo dec. 1.1.2008	Aumento mensile lordo dec. 1.7.2008 (riass. prec. aumento)	Aumento mensile lordo dec. 1.1.2009 e a regime (riass. prec. aumento)	Indennità di valorizzazione professionale dec. 1.1.2009
I	da 0 a 3	1.213,67	5,06	1.338,08	1,90	3,37	5,67	1.406,08
II	da 4 a 7	1.213,67	5,06	1.338,08	1,90	3,37	5,67	1.406,08
III	da 8 a 12	1.213,67	5,06	1.338,08	1,90	3,37	5,67	1.406,08
IV	da 13 a 16	1.213,67	5,06	1.338,08	1,90	3,37	5,67	1.406,08
V	da 17 a 22	1.213,67	5,06	1.338,08	1,90	3,37	5,67	1.406,08
VI	da 23 a 30	1.213,67	5,06	1.338,08	1,90	3,37	5,67	1.406,08
VII	da 31 in poi	1.213,67	5,06	1.338,08	1,90	3,37	5,67	1.406,08

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page, including a large signature that appears to be 'SOS' and other smaller initials.

PERSONALE DEL COMPARTO RICERCA - POSIZIONI STIPENDIALI - BIENNIO ECONOMICO 2006-2007 E BIENNIO ECONOMICO 2008-2009
(Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la 13 mensilità)

Ricerca III ^a fascia - liv. R3			BIENNIO ECONOMICO 2006-2007			BIENNIO ECONOMICO 2008-2009		
Fascia stipendiale	Anzianità	Posizione stipendiale dec. 1.1.2007	Indennità di valorizzazione professionale dec. 1.1.2007	Indennità integrativa speciale dec. 1.1.2006	Posizione stipendiale dec. 1.1.2009	Indennità di valorizzazione professionale dec. 1.1.2009	Indennità integrativa speciale	
I	da 0 a 3	39.244,15	1.578,36	7.273,29	41.608,42	1.658,58	7.273,29	
II	da 4 a 7	43.992,76	1.578,36	7.273,29	46.596,37	1.658,58	7.273,29	
III	da 8 a 12	48.920,46	1.578,36	7.273,29	51.776,53	1.658,58	7.273,29	
IV	da 13 a 16	53.816,33	1.578,36	7.273,29	56.921,23	1.658,58	7.273,29	
V	da 17 a 22	62.732,47	1.578,36	7.273,29	66.290,55	1.658,58	7.273,29	
VI	da 23 a 30	69.469,96	1.578,36	7.273,29	73.376,47	1.658,58	7.273,29	
VII	da 31 in poi	78.203,33	1.578,36	7.273,29	82.547,72	1.658,58	7.273,29	
Ricerca II ^a fascia - liv. R2			BIENNIO ECONOMICO 2006-2007			BIENNIO ECONOMICO 2008-2009		
Fascia stipendiale	Anzianità	Posizione stipendiale dec. 1.1.2007	Indennità di valorizzazione professionale dec. 1.1.2003	Indennità integrativa speciale dec. 1.1.2006	Posizione stipendiale dec. 1.1.2009	Indennità di valorizzazione professionale dec. 1.1.2009	Indennità integrativa speciale	
I	da 0 a 3	29.030,38	1.338,08	6.936,94	30.858,43	1.406,08	6.936,94	
II	da 4 a 7	32.492,44	1.338,08	6.936,94	34.496,45	1.406,08	6.936,94	
III	da 8 a 12	36.001,98	1.338,08	6.936,94	38.184,36	1.406,08	6.936,94	
IV	da 13 a 16	39.505,58	1.338,08	6.936,94	41.866,04	1.406,08	6.936,94	
V	da 17 a 22	45.397,54	1.338,08	6.936,94	48.057,46	1.406,08	6.936,94	
VI	da 23 a 30	50.282,12	1.338,08	6.936,94	53.169,29	1.406,08	6.936,94	
VII	da 31 in poi	56.492,01	1.338,08	6.936,94	59.715,81	1.406,08	6.936,94	
Ricerca I ^a fascia - liv. R1			BIENNIO ECONOMICO 2006-2007			BIENNIO ECONOMICO 2008-2009		
Fascia stipendiale	Anzianità	Posizione stipendiale dec. 1.1.2007	Indennità di valorizzazione professionale dec. 1.1.2003	Indennità integrativa speciale dec. 1.1.2006	Posizione stipendiale dec. 1.1.2009	Indennità di valorizzazione professionale dec. 1.1.2009	Indennità integrativa speciale	
I	da 0 a 3	21.254,06	1.338,08	6.676,02	22.673,62	1.406,08	6.676,02	
II	da 4 a 7	23.706,31	1.338,08	6.676,02	25.250,50	1.406,08	6.676,02	
III	da 8 a 12	26.210,69	1.338,08	6.676,02	27.882,38	1.406,08	6.676,02	
IV	da 13 a 16	28.682,55	1.338,08	6.676,02	30.479,66	1.406,08	6.676,02	
V	da 17 a 22	33.135,68	1.338,08	6.676,02	35.159,13	1.406,08	6.676,02	
VI	da 23 a 30	36.598,29	1.338,08	6.676,02	38.797,72	1.406,08	6.676,02	
VII	da 31 in poi	41.037,80	1.338,08	6.676,02	43.462,68	1.406,08	6.676,02	

Ricerca RS		Posizione stipendiale dec. 1.1.2007	Assegno dec. 1.1.2007	Indennità integrativa speciale dec. 1.1.2006	Posizione stipendiale dec. 1.1.2009	Assegno	Indennità integrativa speciale
		15.456,00	3.360,00	6.545,06	17.004,00	3.360,00	6.545,06


[Handwritten signatures and initials]

NOTA A VERBALE DELL'APRAN

In relazione ai contenuti del comma 3 dell'art. 10 (Opportunità di sviluppo professionale), la parte pubblica si impegna ad intervenire presso le Amministrazioni interessate al fine di pervenire entro la fine del 2008 alla formulazione dell'intesa richiamata dal medesimo comma 3.

Trento, 6 agosto 2008

Per l'APRAN





Trento, 23 settembre 2008

NOTA A VERBALE

Le scriventi Organizzazioni sindacali intendono sottolineare la totale contrarietà al contenuto dell'art.14 "Riammissione in servizio" del Contratto Collettivo Provinciale del Comparto Ricerca per il quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto in data odierna.

Riammettere in servizio presso la Provincia il personale ricercatore e tecnologo che è transitato presso le attuali Fondazioni di Ricerca, "declassandolo" nella categoria D livello evoluto, risponde più ad una logica di mortificazione che a ragioni di buon funzionamento dell'Amministrazione.

La riammissione in servizio è una facoltà completamente discrezionale della Pubblica Amministrazione, per questo non si capisce le ragioni di tale "punizione", considerato poi che la possibile riammissione in servizio, è stata spesso usata dagli attuali Enti di ricerca come argomento di convincimento per il passaggio alle Fondazioni.

p.la CGIL

Claudia Loro-Moreno Marighetti

p.la CISL

Roberto Tavagnutti

p.la UIL

Silvia Bertola